



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72

OGGETTO: Approvazione nuovo “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”.
Revoca deliberazione C.C. n. 104 del 15/10/2008.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventuno** del mese di **luglio** dalle ore 19,10 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 13/07/2015 n. 26457, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Vincenzo CAFISO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 18 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 30 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore	X		16	D'ANGELO Piero	X	
2	MARTINO Francesco		X	17	BERTOLINO Tommaso	X	
3	CAFISO Vincenzo	X		18	VACCARINO Salvatore	X	
4	BARRESI Piero	X		19	SCIACIA Pietro	X	
5	PERRICONE Luciano	X		20	ADAMO Enrico		X
6	VACCARA Antonino	X		21	DI MAIO Giuseppe	X	
7	GIURINTANO Nicola		X	22	VARVARO Gaspare	X	
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero		X	23	BONSIGNORE Francesco	X	
9	CURIALE Giuseppe	X		24	SALADINO Giacomo	X	
10	CALAMIA Pasquale		X	25	ETIOPIA Giuseppa	X	
11	LA CROCE Bartolomeo		X	26	PIAZZA Maurizio		X
12	ZACCONE Giuseppe		X	27	SILLITTO Maria		X
13	DI BELLA Monica	X		28	AGATE Vincenzo	X	
14	ACCARDO Gaetano		X	29	GIANNILIVIGNI Francesco		X
15	BERLINO Giuseppe	X		30			

La seduta è pubblica ed in prosecuzione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE

Introduce il quarto punto posto all'O.d.G.: *“Approvazione nuovo “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”*. *Revoca deliberazione C.C. n. 104 del 15/10/2008*”, dando lettura della proposta di deliberazione munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (all. A), dell'estratto del verbale della Giunta per il Regolamento, con il quale ha proposto un emendamento all'allegato n. 2, punto 6, lett. c) (all. B) e sul quale il Dirigente del Settore Affari Generali ha espresso parere favorevole e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. C).

Escono: Etiopia, Varvaro e Perricone **presenti n. 15.**

Apertosi il dibattito chiedono di intervenire:

SALADINO: Interviene come Presidente della VI Commissione Consiliare, che è stata promotrice della revisione di questo Regolamento, che era stato approvato in precedenza nel 2008 e che necessitava di un aggiornamento in relazione all'evoluzione della normativa. Ringrazia tutti i componenti della VI CCP per la fattiva collaborazione nella stesura di un Regolamento abbastanza complesso, che tratta una materia molto delicata come è appunto la privacy. Ringrazia anche il Segretario Generale che è stato di grande aiuto nell'elaborazione dello stesso, vista la complessità della normativa. Dichiaro che nella Giunta per il Regolamento, di cui lo stesso fa parte, si è deciso di fare un emendamento all'allegato 2 punto 6 lettera C, per sostituire la parola handicappati con diversamente abili, perché la dicitura risultava poco gradita.

DI BELLA: Dichiaro che questo è un esempio dell'ottimo lavoro che si fa all'interno della VI Commissione che, pur trattando argomenti molto vasti, riesce a ben gestire tutti gli ambiti di propria competenza, redigendo un Regolamento complesso come è questo.

PRESIDENTE: Propone di procedere con la lettura dei titoli degli articoli del Regolamento. Non essendoci pareri contrari, procede alla lettura dei titoli degli articoli.

Il Presidente legge il titolo dell'art. 1 *“Oggetto, ambito di applicazione e finalità”*. Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 1 *“Oggetto, ambito di applicazione e finalità”*.

Il Presidente legge il titolo dell'art. 2 *“Definizioni”*. Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 2 *“Definizioni”*.

Il Presidente legge il titolo dell'art. 3 *“Titolare, Responsabile del trattamento dei dati e Incaricati”*. Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 3 *“Titolare, Responsabile del trattamento dei dati e Incaricati”*.

Il Presidente legge il titolo dell'art. 4 *“Amministratore di sistema”*. Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 4 "Amministratore di sistema".

Il Presidente legge il titolo dell'art. 5 "Informativa – Contenuti di carattere generale". Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 5 "Informativa – Contenuti di carattere generale".

Il Presidente legge il titolo dell'art. 6 "Trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali". Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 6 "Trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali".

Il Presidente legge il titolo dell'art. 7 "Trattamento dei dati sensibili e giudiziari". Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 7 "Trattamento dei dati sensibili e giudiziari".

Il Presidente legge il titolo dell'art. 8 "Trattamento dei dati di rete, servizi di rete e applicazioni informatiche Principi Generali". Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 8 "Trattamento dei dati di rete, servizi di rete e applicazioni informatiche Principi Generali".

Il Presidente legge il titolo dell'art. 9 "Trattamento dei dati all'estero". Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 9 "Trattamento dei dati all'estero".

Il Presidente legge il titolo dell'art. 10 "Diritti dell'interessato. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato". Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 10 "Diritti dell'interessato. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato".

Il Presidente legge il titolo dell'art. 11 "Accesso ai dati e trasparenza". Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 11 "Accesso ai dati e trasparenza".

Il Presidente legge il titolo dell'art. 12 "Misure di sicurezza e trattamento di dati affidati a terzi". Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 12 "Misure di sicurezza e trattamento di dati affidati a terzi".

Il Presidente legge il titolo dell'art. 13 "Sistemi di videosorveglianza". Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 13 "Sistemi di videosorveglianza".

Il Presidente legge il titolo dell'art. 14 "Sistemi di videosorveglianza – Responsabile del trattamento e soggetti incaricati". Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 14 "Sistemi di videosorveglianza – Responsabile del trattamento e soggetti incaricati".

Il Presidente legge il titolo dell'art. 15 "Sistemi di videosorveglianza – Diritti degli interessati". Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 15 "Sistemi di videosorveglianza – Diritti degli interessati".

Il Presidente legge il titolo dell'art. 16 "Posta elettronica – Oggetto, finalità e soggetti utilizzatori". Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 16 "Posta elettronica – Oggetto, finalità e soggetti utilizzatori".

Il Presidente legge il titolo dell'art. 17 "Sanzioni". Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 17 "Sanzioni".

Il Presidente legge il titolo dell'art. 18 "Disposizioni integrative". Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 18 "Disposizioni integrative".

Il Presidente legge il titolo dell'art. 19 "Entrata in vigore e disposizioni abrogative". Non essendoci interventi lo mette in votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 19 "Entrata in vigore e disposizioni abrogative".

Il Presidente, quindi, legge l'emendamento proposto dalla Giunta per il Regolamento all'allegato n. 2, punto 6, lett. c), che prevede alla fine del secondo capoverso di sostituire la parola "handicappate" con "*diversamente abili*". Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione l'emendamento.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'emendamento proposto dalla Giunta per il Regolamento all'allegato n. 2, punto 6, lett. c), che prevede alla fine del secondo capoverso di sostituire la parola "handicappate" con "*diversamente abili*".

Il Presidente mette in votazione l'intero Regolamento, per appello nominale chiesto dal Consigliere Curiale.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione (all. A);

Visto l'esito della votazione sull'emendamento proposta dalla Giunta per il Regolamento (all. B);

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti (all. C);

ad unanimità di voti resi, per appello nominale (all. D), da n. 15 consiglieri presenti;

A P P R O V A

Il nuovo "*Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari*". *Revoca deliberazione C.C. n. 104 del 15/10/2008*", come emendato all'allegato n. 2, punto 6, lett. c).

Escono: Ingrasciotta, Barresi, D'Angelo, Di Maio e Bonsignore **presenti n. 10.**

CURIALE: Chiede la verifica del numero legale.

Quindi, il Presidente invita il Segretario Generale alla verifica del numero legale come richiesto dal Consigliere Curiale ed accertata la presenza di n. 10 consiglieri (all. E), scioglie la seduta per mancanza del numero legale. Sono le ore 21,35.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

f.to Cafiso

Il Consigliere Anziano

f.to Ingrasciotta

Il Segretario Generale

f.to dott. Maggio

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>



CITTÀ DI CASTELVETRO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ACC. "A"

SETTORE: 1° Affari Generali

UFFICIO: 2° Servizio "Servizi centrali e Programmazione Tecnica"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione nuovo "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" Revoca deliberazione C.C. n° 104 del 15/10/2008.

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta

del 21/06/2015

con deliberazione n. 72

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2°, della L.R. 44/91:

- NO
- SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla completezza dell'azione amministrativa esprime parere:

FAVOREVOLE

Il _____

22-6-2015

Data 07-04-2015

IL RESPONSABILE
R. DIRIGENTE DEL SETTORE
AA. GG. 20.3 - SERVIZIO 2°
Dr. Paolo Natale

IL CASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE



[Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data _____

IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SCHEMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA: _____

AL CAP. _____ IMPR. N. _____

DATA _____

IL RESPONSABILE

CONTA - F. G. A. N. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Città di Castelvetro, in attuazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e smi, con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 104 del 15/10/2008, procedeva alla revoca della delibera di C.C. n° 132 dell'11/2/2006 e all'adozione di apposito "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" che identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte di questo Ente nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;

CHÉ dalla data di adozione del predetto regolamento ad oggi sono state introdotte nuove disposizioni legislative in materia di protezione dei dati personali, e precisamente:

- D.lgs 14 marzo 2013, n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri Enti obbligati" allegata alla deliberazione n° 243 del 15.05.2014 del Garante per la protezione dei dati personali e pubblicata sulla G.U. n° 134 del 12.06.2014;

CHÉ la VI Commissione Consiliare Permanente, alla luce del D.lgs. 33 del 14.03.2013, ha redatto il testo del nuovo "Regolamento per i dati sensibili e giudiziari", giusta nota inviata al Sindaco, protocollo generale n° 5859 del 13.02.2015;

VISTA la nota, protocollo interno, n°15/Gan. del 13.02.2015, con cui il Sindaco trasmette il testo del Regolamento per il "Trattamento dei dati sensibili e giudiziari" da sottoporre all'adozione da parte del Consiglio Comunale, previa predisposizione della proposta di deliberazione;

VISTO il testo del Regolamento di cui al superiore punto, composto da n° 9 articoli, suddiviso in quattro parti, e n° 2 allegati, che, contraddistinto con la lettera "A", si riunisce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, al fine di dotare questo Ente di un Regolamento che disciplini la materia dei quali conformi alle anzidette disposizioni, di procedere alla revoca della deliberazione del Consiglio Comunale n° 104 del 15/10/2008 e all'approvazione di un nuovo regolamento - allegato "A" - che disciplini il trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte di questo Ente dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali;

VISTO il parere reso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2, lett."b", del D.L. n° 174 del 10.10.2012, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, dal Dirigente del Settore Affari Generali, Programmazione risorse umane, Servizi culturali e sportivi;

VISTO, ai sensi dell'art.88, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento di Contabilità, il parere reso dal Collegio dei Revisori;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18.08.2000, n° 267;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33;

VISTA la deliberazione n° 243 del 15.05.2014 del Garante per la protezione dei dati personali pubblicata sulla G. U. n° 134 del 12.06.2014;

VISTO lo statuto comunale;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;


GENOVA

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s'intende ripetuto e trascritto:

1. **REVOCARE** la deliberazione del Consiglio Comunale, n° 104 del 15/10/2008, con cui è stata approvata il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari";
2. **APPROVARE**, come proposto dalla VI Commissione Consiliare Permanente con la nota in premessa riportata il nuovo "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" composto da n° 19 articoli, suddivisi in quattro parti, e n° 2 allegati, che, contraddistinto con la lettera "A", si nasce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE


IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

L'ASSESSORE ANZIANO



COMPONENTI



Città di Castelvetrano
Selinunte

Al Signor Presidente del
Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: Approvazione nuovo "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari". Revoca deliberazione C.C. n. 104 del 15/10/2008.

ESTRATTO DAL REGISTRO VERBALI

La Commissione Giunta per il Regolamento

Con Verbale n. 35 del 05/05/2015

Presenti

Assenti

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
Antonino VACCARA	Pasquale CALAMIA
Giuseppe BERLINO	Salvatore INGRASCIOTTA
Giaccano ACCARDO	
Giuseppe DI MAIO	
Nicola GIURINTANO	
Bartolomeo LA GROCE	
Gianpiero LO PIANO RAMEZZA	
Maurizio PIAZZA	
Giacomo SALADINO	
Maria SILIOTTO	
Salvatore VACCARINO	

Dopo avere esaminato il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari", che la VI C.C.P. ha redatto, la Commissione Giunta per Regolamento decide di apportare un emendamento: all'allegato n. 2 punto 6 lett. C. alla fine del secondo capoverso sostituire in parola *handicappate* con *"diversamente abili"*.

La suindicata modifica viene votata ed approvata all'unanimità dei presenti.

Il Regolamento segnato in oggetto dall'art. 1 all'art. 19 viene messo ai voti ed approvato all'unanimità dei presenti.

Gli allegati n. 1 e n. 2 vengono messi ai voti ed approvati all'unanimità dei presenti.

Per quanto sopra la commissione Giunta per Regolamento approva all'unanimità il nuovo "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" e revoca la deliberazione C.C. n. 104 del 15/10/2008.

La Segretaria
D.ssa Antonina ANGELA

Protocollo generale n. 47382 del 17 MAG. 2015



ALL. n. C. 4



COMUNÈ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 33/2015 del 17/04/2015 Prot. 34

AL Segretario Generale
Dr. Livio Ella Maggio
SEDE

PARERE sulle deliberazioni da adottare del Consiglio Comunale .

Proposta di delibera da Settore Affari Generali 2° Servizio Servizi culturali e Programmazione turistica.

Oggetto: Approvazione nuovo "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" Revoca deliberazione C.C. n.104 del 15.10.2008

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatorio reso dal Dirigente Responsabile del servizio interessato;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilita' - art. 88 ;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati


IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole per quanto di nostra competenza.

IL COLLEGIO DEI REVISORI




Rag. Maria Nastasi (Presidente)



Dr. Angela Nastasi (Componente)

_____ Assente Giustificata _____

Dr. Giacomo Elia (Componente)



ADG

D

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 21/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448	X	
2	MARTINO FRANCESCO	415	---	
3	CAFISO VINCENZO	373	X	
4	BARRESI PIERO	350	X	
5	PERRICONE LUCIANO	331	---	
6	VACCARA ANTONINO	284	X	
7	GIURINTANO NICOLA	251	---	
9	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247	---	
9	CURIALF GIUSEPPE	232	X	
10	CALAMIA PASQUALE	232	---	
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230	---	
12	ZACCONE GIUSEPPE	228	---	
13	DI BELLA MONICA	229	X	
14	ACCARDO GAETANO	224	---	
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221	X	
17	BERTOLINO TOMMASO	208	X	
18	VACCARINO SALVATORE	208	X	
19	SCIACIA PIETRO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	196	---	
21	DI MAIO GIUSEPPE	187	X	
22	VARVARO GASPARE	186	---	
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186	X	
24	SALADINO GIACOMO	173	X	
25	ETIOPIA GIUSEPPA	151	---	
26	PIAZZA MAURIZIO	141	---	
27	SILLITTO MARIA	132	---	
28	AGATE VINCENZO	129	X	
29	GIANNILVIGNI FRANCESCO	126	---	

15

del. "E"

Verifica
m. legale

CITTA' DI CASTELVETRANO

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 21/07/2015

1° appello ore _____ 2° appello ore _____

SEDUTA di 1ª convocazione / prosecuzione

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448	---	
2	MARINO FRANCESCO	415	---	
3	CAFISO VINCENZO	573	X	
4	BARRESI PIERO	350	---	
5	PERRICONI LUCIANO	331	---	
6	VACCARA ANTONINO	284	X	
7	GIURINIANO NICOLA	251	---	
8	LO PIANO RAMETTA C'ANDIERO	247	---	
9	CURIALE GIUSEPPE	232	X	
10	CALAMIA PASQUALE	232	---	
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230	---	
12	ZACCONI GIUSEPPE	228	---	
13	DI BELLA MONICA	229	X	
14	ACCARDO GAETANO	224	---	
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELI PIERO	221	---	
17	BERTOLINO TOMMASO	208	X	
18	VACCARINO SALVATORE	208	X	
19	SCIACIA PIETRO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	196	---	
21	DI MAIO GIUSEPPE	187	---	
22	VARVARO GASPARE	183	---	
23	BONSIGNORE FRANCESCO	183	---	
24	SAI ADINO GIACOMO	173	X	
25	ETIOPIA GIUSEPPA	151	---	
26	PIAZZA MAURIZIO	141	---	
27	SILLI TO MARIA	132	---	
28	AGATE VINCENZO	129	X	
29	GIANNILVIGNI FRANCESCO	126	---	

10



COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 72 del 21 luglio 2015

INDICE

PARTE I

DATI PERSONALI PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Titolare, responsabile del trattamento dei dati e incaricati
Art. 4 Amministratore di sistema
Art. 5 Informativa

PARTE II

TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 6 Trattamento comunicazione e diffusione dei dati personali dei dati personali
Art. 7 Trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Art. 8 Trattamento dei dati di rete, servizi di rete e applicazioni informatiche – Principi generali
Art. 9 Trattamento dei dati all'estero
Art. 10 Diritti dell'interessato. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato
Art. 11 Accesso ai dati e trasparenza
Art. 12 Misure di sicurezza e trattamento di dati affidati a terzi
Art. 13 Sistemi di videosorveglianza
Art. 14 Sistemi di videosorveglianza - Responsabile del trattamento e soggetti incaricati
Art. 15 Sistemi di videosorveglianza – Diritti degli interessati

PARTE III

UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA E ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE

- Art. 16 Posta elettronica – Oggetto, finalità e soggetti utilizzatori

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17 Sanzioni
Art. 18 Disposizioni integrative
Art. 19 Entrata in vigore e disposizioni abrogative

PARTE I

DATI PERSONALI - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80); viste le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri Enti obbligati (Prov. del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014); disciplina il trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte del **Comune di Castelvetro** dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, e garantisce che tale trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Tutti i trattamenti dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, devono essere conformi alle disposizioni del presente Regolamento.
L'accesso ai dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, per fini istituzionali dell'Ente, è garantito dalle prescrizioni del presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, secondo quanto disposto dall'art. 4, “Definizioni”, del D.Lgs. 196/2003, tenuto conto dell'Organizzazione del **Comune di Castelvetro**, si intende per:
 - a) "**titolare**", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
 - b) "**responsabile**", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
 - c) "**trattamento**", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
 - d) "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - e) "**interessato**", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
 - f) "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 - g) "**dati identificativi**", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
 - h) "**dati sensibili**", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - i) "**dati giudiziari**", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
 - j) "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati

diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- k) "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) "**dato anonimo**", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- n) "**banca di dati**", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- o) "**Garante**", l'autorità di cui all'articolo 153 del d.lgs. 196/2003, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- p) "**comunicazione elettronica**", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;
- q) "**chiamata**", la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
- r) "**reti di comunicazione elettronica**", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- s) "**rete pubblica di comunicazioni**", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
- t) "**posta elettronica**", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
- u) "**misure minime**", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, configurano il livello minimo di protezione richiesto, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- v) "**strumenti elettronici**", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- w) "**autenticazione informatica**", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- x) "**credenziali di autenticazione**", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- y) "**parola chiave**", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- z) "**profilo di autorizzazione**", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- aa) "**sistema di autorizzazione**", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
- bb) "**violazione di dati personali**", violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi,

memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico;

cc) "**scopi storici**", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

dd) "**scopi statistici**", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

ee) "**scopi scientifici**", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

2. Ai fini del presente Regolamento, infine, si intende per "**Amministrazione**", l'Ente Comune di Castelvetro;

Art. 3

Titolare, Responsabile del trattamento dei dati e Incaricati

1. Il Comune di Castelvetro - Piazza Umberto I°, 5 - è Titolare del trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari, relativi alle attività dell'Amministrazione.
2. Eventuali procedimenti disciplinari a carico del personale, per i casi di violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento saranno avviati secondo le norme di riferimento.
3. Il Segretario Generale e i Dirigenti sono responsabili ciascuno per i Servizi affidati del trattamento dei dati sensibili e Giudiziari.
 - a) Il Segretario Generale e i Dirigenti per soddisfare eventuali esigenze organizzative, possono, comunque, nominare altro personale con funzioni di Responsabile del trattamento dei dati;
 - b) il Medico competente nominato dall'Ente che, nell'ambito della propria attività, è tenuto a trattare i dati sanitari dei lavoratori, procedendo alle dovute annotazioni nelle cartelle sanitarie e di rischio, e curando le opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate in rapporto alle finalità e modalità del trattamento stabilite.
4. Spetta al Responsabile del trattamento nominare gli Incaricati all'interno di ogni singolo Settore dell'Amministrazione. L'incaricato è tenuto ad attenersi alle istruzioni impartite dal responsabile. La revisione dell'incarico, a seguito di intervenute variazioni di carattere organizzativo, personali, normative o altro, è comunicata all'incaricato con le medesime modalità con cui è stato attribuito l'incarico.
5. I compiti affidati agli Incaricati devono essere analiticamente specificati per iscritto.

Art. 4

Amministratore di sistema

1. L'amministratore di sistema è la figura professionale che si occupa della gestione e della manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; a tale figura, sono equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, gli amministratori di banche dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi. Hanno, inoltre, il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei sistemi informatici dell'Amministrazione.
2. L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. L'attività dell'amministratore di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di verifica da parte del Dirigente competente.
3. La nomina è disposta con decreto del titolare del trattamento dei dati in cui sono elencati analiticamente gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato. Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti, anche da parte del Garante.
4. L'amministratore di sistema è tenuto ad adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logistici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche

di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste; devono, inoltre, comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

Art. 5

Informativa – Contenuti di carattere generale

1. Le Strutture del Comune di Castelvetrano devono assolvere agli obblighi di informativa nei confronti dell'interessato previamente informandolo per iscritto l'interessato.
2. L'informativa deve obbligatoriamente indicare:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti ai quali possono essere trasmessi i dati;
 - e) i diritti di cui al d.lgs. 196/2003;
 - f) il Titolare e la sua sede ed il Responsabile del trattamento dei dati;
 - g) ulteriori dati utili alla specificità del trattamento.
3. L'informativa relativa a dati personali non raccolti presso l'interessato, è data allo stesso all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista, non oltre la prima comunicazione, eccetto nei seguenti casi:
 - a) quando i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) quando i dati sono trattati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati solo per tale finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento;
 - c) quando l'informativa comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionato o addirittura impossibile, rispetto al diritto tutelato.

PARTE II TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 6

Trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali

1. Secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/2003, i dati personali devono essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione dei precedenti requisiti non possono essere utilizzati.
3. Secondo il "Principio di necessità nel trattamento dei dati", i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, è ammesso previo consenso del soggetto interessato. Il consenso può riguardare l'intero trattamento, ovvero una o più operazioni dello stesso. Il consenso non è richiesto nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.
5. Ogni richiesta rivolta al Comune di Castelvetrano finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali, anche contenuti in banche-dati, deve essere scritta e motivata.

Le richieste devono riportare gli estremi del richiedente, le finalità e le modalità di utilizzo e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce. L'Amministrazione, dopo aver valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati sono compatibili con i propri fini istituzionali, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

6. Le comunicazioni e la diffusione dei dati di natura non sensibile o giudiziaria da parte del Comune di Castelvetrano sono permesse quando:
 - a) siano previste da norme di legge, di regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi o aggregati;
 - c) siano richieste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
 - d) siano necessarie per il soddisfacimento di richieste di accesso ai documenti amministrativi;
 - e) rientrino nelle attività di informazione e di comunicazione previste dalla Legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 7

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, e 21, comma 2, del d.lgs. 196/2003, disciplina i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento da parte dell'Amministrazione, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del D.lgs. n. 196/2003 (artt. 62-73, 86, 95, 98 e 112). Il Comune di Castelvetrano è tenuto a conformare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Ai sensi dell'art. 22, del D.lgs. n. 196/2003, in relazione alla identificazione effettuata, è consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali, previa verifica della loro pertinenza e completezza, ferma restando l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.lgs. n. 196/2003. Qualora il Comune di Castelvetrano, nell'espletamento della propria attività istituzionale, venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta dell'Ente, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi degli artt. 11 e 22 del D.lgs. n. 196/2003, non potranno essere utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
3. Le operazioni di interconnessione, raffronto e comunicazione individuate nel presente Regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Comune di Castelvetrano sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed con motivazione scritta che ne giustifichi l'effettuazione.
4. In conformità alle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal D.lgs. 196/2003, sono identificate due macro categorie recanti le seguenti denominazioni dei trattamenti:
 - a) gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente, dirigente, tecnico-amministrativo, dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
 - b) gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza.
5. Per ciascuna di queste categorie di trattamento è redatta una scheda che specifica:
 - a) denominazione del trattamento;
 - b) indicazione del trattamento, descrizione riassuntiva del contesto;
 - c) principali fonti normative legittimanti il trattamento. In relazione a tali fonti ogni successiva modifica o integrazione legislativa sarà automaticamente da intendersi come recepita, sempre che non modifichi i tipi di dati trattati e le operazioni effettuate in relazione alle specifiche finalità perseguite;
 - d) rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento;
 - e) tipi di dati trattati;

- f) operazioni eseguibili, distinguendo fra il trattamento “ordinario” dei dati (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) e particolari forme di trattamento (interconnessione e raffronto di dati, comunicazione e diffusione).

Art. 8

Trattamento dei dati di rete, servizi di rete e applicazioni informatiche

Principi generali

1. Tutti i servizi informatici e telematici, la posta elettronica, nonché le applicazioni rese disponibili dal Comune di Castelvetro, che devono essere conformi alle disposizioni di legge e a quelle contenute nel presente Regolamento, sono da considerarsi strumento di lavoro per tutto il personale dell'Ente, nonché un mezzo per favorire la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e la comunicazione interna ed esterna. L'utilizzo della rete, dei servizi e delle applicazioni informatiche dell'Amministrazione è consentito esclusivamente nell'ambito dei fini istituzionali del Comune di Castelvetro.

Art. 9

Trattamento dei dati all'estero

1. In conformità alla Direttiva comunitaria 95/46/CE, il D.Lgs. 196/2003 tratta distintamente il trasferimento di dati personali verso Paesi appartenenti all'Unione Europea e verso i Paesi "terzi" (non appartenenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo:

a) **Verso Paesi appartenenti all'Unione europea:**

Il trasferimento dei dati attraverso o verso i Paesi aderenti all'Unione europea (adottate in attuazione della direttiva comunitaria 95/46/CE) non è soggetto a particolari restrizioni, in quanto le legislazioni di tali Paesi aderenti all'Unione europea ed adottate in attuazione della medesima direttiva comunitaria 95/46/CE, sono considerate equivalenti in relazione all'adeguata tutela in materia di protezione dei dati personali.

b) **Verso Paesi non appartenenti all'Unione europea:**

Il trasferimento di dati personali verso Paesi non appartenenti all'Unione europea è possibile quando:

- ricorre una delle condizioni previste dall'art. 43 D.Lgs.196/2003;
- oppure, è autorizzato dal Garante per la protezione dei dati personali sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, secondo l'art. 44 D.Lgs.196/2003.

2. Esclusi i casi indicati al precedente comma 1, il trasferimento è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati personali non assicura un livello adeguato di tutela delle persone. Il trasferimento di dati personali effettuato in violazione alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 196/2003 è punito con la sanzione amministrativa ivi prevista.

Art. 10

Diritti dell'interessato. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha, inoltre, il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato di responsabili o incaricati.

2. L'interessato ha diritto, inoltre, di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i

- quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; la richiesta deve essere formulata in forma scritta e rinnovata con intervallo non inferiore a novanta giorni.
4. L'accesso ai dati personali è gratuito.
Qualora, a seguito di richiesta di cui al precedente comma 1, non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardino l'interessato, è chiesto un contributo spese il cui ammontare è stabilito dall'Amministrazione in ordine alla tipologia di richiesta presentata dall'interessato stesso.

Art. 11

Accesso ai dati e trasparenza

1. Nel caso in cui sia presentata una istanza di accesso ai documenti amministrativi che abbia ad oggetto atti i cui contenuti riportino dati personali e sensibili di soggetti terzi, la richiesta può essere accolta quando essa è presentata al fine di tutelare un interesse giuridico, purché nei limiti entro cui il diritto di accesso è necessario alla difesa del predetto interesse.
2. In ogni caso, quando l'esercizio del diritto di accesso riguarda documenti che contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, esso è consentito solo se strettamente necessario per la tutela di interessi giuridici che siano almeno di pari rango ai diritti del soggetto cui si riferiscono i predetti dati.
3. Quando l'istanza di accesso ha per oggetto documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, il diritto di accesso è consentito nei limiti in cui esso sia strettamente indispensabile per la tutela degli interessi giuridici del richiedente, dovendo al contempo essere adeguatamente garantita la tutela della riservatezza.
4. Per quanto non espressamente previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi e di tutela dei dati sensibili e personali, si applicano le disposizioni in materia di cui al d.Lgs. 196/2003, al d.Lgs. 33/2013 e alla Legge n. 241/90.

Art. 12

Misure di sicurezza e trattamento di dati affidati a terzi

1. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, qualora non sia possibile utilizzare risorse interne, il Comune di Castelvetrano può ricorrere all'affidamento dei servizi in outsourcing
2. I terzi sono titolari in solido con l'Ente per il trattamento, la gestione e la diffusione dei dati personali; i terzi devono inoltre indicare il Responsabile e gli incaricati per il trattamento dei dati.
3. Il Comune di Castelvetrano deve impartire istruzioni e direttive vincolanti nei confronti degli *outsourcer*, riguardo il trattamento, la conservazione e la diffusione dei dati.
4. Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, è cura del Titolare, su delega al Responsabile del trattamento dati della struttura interessata, conservare direttamente e specificatamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

Art. 13

Sistemi di videosorveglianza

1. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali; l'Ente, quindi, può adottare sistemi di videosorveglianza e di controllo accessi all'interno delle proprie Strutture finalizzati a:
 - a) protezione ed incolumità degli individui (dipendenti ed utenti esterni);
 - b) tutela degli immobili e del patrimonio dei beni mobili dell'Ente;
 - c) prevenzione e repressione di atti delittuosi e atti vandalici all'interno delle proprie Strutture.
2. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza installati all'interno delle Strutture del Comune di Castelvetrano è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche coinvolte nel trattamento dei dati.

L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta in osservanza della normativa vigente, a cui si rimanda.

3. Gli interessati devono essere sempre informati dell'adozione del sistema di videosorveglianza attraverso specifica comunicazione scritta di informativa, contenente gli elementi individuati dall'art. 5 del presente Regolamento.
4. La presenza di telecamere deve essere segnalata mediante affissione di appositi cartelli collocati nelle immediate vicinanze delle telecamere e chiaramente visibili in ogni condizione ambientale.
5. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. Le immagini registrate dalle telecamere devono essere conservate in appositi hard disk per un periodo non superiore a ventiquattro ore successive alla loro rilevazione e, quindi, automaticamente cancellate.
6. Le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro, non è, quindi, consentito, in conformità allo Statuto dei lavoratori, l'uso di impianti e apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro.

Art. 14

Sistemi di videosorveglianza – Responsabile del trattamento e soggetti incaricati

1. Il Responsabile del trattamento dei dati dell'attività di videosorveglianza coordina l'attività degli incaricati, vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse. Ha, inoltre, la responsabilità del procedimento volto all'esercizio del diritto d'accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti.
2. Il Responsabile designa per iscritto i soggetti incaricati al trattamento dei dati raccolti con sistemi di videosorveglianza. Gli incaricati, che devono operare secondo le direttive impartite dal Responsabile, sono autorizzati a prendere visione delle immagini nell'espletamento dell'attività di videosorveglianza. Ove siano necessari interventi di manutenzione, i soggetti a ciò preposti, alla presenza degli incaricati o del Responsabile del trattamento, possono accedere alle immagini registrate esclusivamente per verifiche tecniche degli apparati di videoregistrazione.

Art. 15

Sistemi di videosorveglianza – Diritti degli interessati

1. Presentando specifica istanza al Responsabile, l'interessato ha diritto di accedere alle immagini registrate che lo riguardano, di esigere la loro conformità alla normativa nazionale. Qualora il Responsabile del trattamento dei dati non provveda, l'interessato può rivolgere la propria istanza al Sindaco.
2. Qualora ne ricorrano i presupposti, l'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione immediata delle immagini che lo riguardano o la loro trasformazione in forma anonima.
3. L'interessato non può esercitare il diritto d'accesso alle immagini, benché lo riguardino, qualora i relativi dati siano stati acquisiti dalle competenti Autorità giudiziarie.

PARTE III

UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA E ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE

Art. 16

Posta elettronica – Oggetto, finalità e soggetti utilizzatori

1. Il Comune di Castelvetro assegna un account di posta elettronica ai dipendenti, e ai collaboratori con cui intercorre un rapporto di lavoro o di collaborazione a qualsiasi titolo.
2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti ad utilizzare la propria casella di posta elettronica limitatamente per i soli fini istituzionali e di comunicazione nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela e trattamento dei dati personali e sensibili.

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, nonché della normativa vigente in materia di privacy sono segnalate dal Segretario Generale, agli uffici disciplinari competenti.
2. Per le violazioni compiute dai collaboratori, i procedimenti disciplinari saranno promossi dinanzi all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.
3. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 38, "Disposizioni penali", della L. 20 maggio 1970, n. 300, "Statuto dei lavoratori".


Art. 18
Disposizioni integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni.
2. Le determinazioni del Garante della Privacy, anche successive all'entrata in vigore del presente Regolamento, si ritengono automaticamente recepite ed efficaci, se d'impatto per l'Ente.

Art. 19
Entrata in vigore e disposizioni abrogative

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione.
2. Il presente Regolamento sostituisce **il precedente "Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari"** (approvato con Regolamento di C.C. 104 del 15.10.2008 e revoca della Delibera di C.C. 132 del 01.12.2006).

ALLEGATO 1



* N.B. Si precisa che la diffusione di dati comuni è ammessa solo se prevista da una norma di legge o di regolamento, mentre la diffusione di dati sensibili o giudiziari è ammessa se prevista espressamente solo da una norma di legge.

Pubblicazione dati sensibili e giudiziari - Vademecum

1) Nome e cognome.

Quando si trattano dati sensibili la sostituzione del nome e cognome non è sufficiente a garantire la privacy se permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l'interessato (si pensi, ad esempio, alle informazioni relative alla residenza oppure quando si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome). Per rendere effettivamente "anonimi" i dati pubblicati online occorre, quindi, oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori

2) Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8, lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.) Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo, ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.

3) Obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (art. 14 del d. lgs. n. 33/2013) L'art. 14 del d. lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione delle "dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano".

Ai fini dell'adempimento del previsto obbligo di pubblicazione, risulta sufficiente pubblicare copia della dichiarazione dei redditi – dei componenti degli organi di indirizzo politico e, laddove vi acconsentano, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado – previo però oscuramento, a cura dell'interessato o del soggetto tenuto alla pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto, delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc.), nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile, come, fra l'altro, le indicazioni relative a:

- familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili;
- spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'OCSE;
- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un

sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;

- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della l. 26 maggio 1970, n. 381;

- erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose;

- scelta per la destinazione dell'otto per mille;

- scelta per la destinazione del cinque per mille.

- 4) *Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi (artt. 15, 18 e 41, del d. lgs. n. 33/2013)* Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione. Non appare, invece, giustificato riprodurre sul web la versione integrale di documenti contabili, i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme (quali, ad esempio, i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti).

Non risulta inoltre giustificata la pubblicazione di informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei loro familiari, ipotesi questa che la legge impone esclusivamente nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, del d. lgs. n. 33/2013).

- 5) *Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (ad es. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, art. 23 del d. lgs. n. 33/2013)* L'art. 23 del d. lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione obbligatoria di elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, tra i quali vanno menzionati i provvedimenti finali dei procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. In attuazione di tale disposizione, di questi provvedimenti devono essere pubblicati solo gli elementi di sintesi, indicati nel comma 2, quali il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento. Con particolare riferimento ai provvedimenti finali adottati all'esito dell'espletamento di concorsi oppure di prove selettive non devono formare quindi oggetto di pubblicazione, in base alla disposizione in esame, gli atti nella loro veste integrale contenenti (anche in allegato), le graduatorie formate a conclusione del procedimento, né le informazioni comunque concernenti eventuali prove intermedie che preludono all'adozione dei provvedimenti finali.
- 6) *Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013)*

L'art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione "delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro". Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che tale pubblicazione "costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario".

Per le predette pubblicazioni è prevista l'indicazione delle seguenti informazioni: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art. 27, comma 1).

In tale quadro, lo stesso d. lgs. n. 33/2013 individua una serie di limiti all'obbligo di pubblicazione di atti di concessione di benefici economici comunque denominati.

Non possono, infatti, essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:

a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario;

b) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute"

c) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati"

Con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, è vietata la diffusione di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici). Si pensi, ad esempio, all'indicazione:

- della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi all'indicazione "erogazione ai sensi della legge 104/1992" che, come noto, è la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone **diversamente abili**");

- dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);

- delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana");

- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria").

Analogamente, è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l'altro, dati quali, ad esempio, l'indirizzo di abitazione o la residenza, il recapito telefonico, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc.

7) *Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118)*

L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici descritti nel paragrafo precedente deve essere coordinato con le disposizioni che regolano la predisposizione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).

Per tale motivo – alla luce di un'interpretazione sistematica del quadro normativo emergente dalla recente novella in tema di trasparenza e al fine di non duplicare in capo alle pubbliche amministrazioni gli oneri di pubblicazione – deve ritenersi che l'adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013, con le relative modalità ed eccezioni descritte nel paragrafo precedente, assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 118.

Per gli stessi motivi, il Garante ritiene, inoltre, che i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni parimenti tenuti alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi del d.P.R. n. 118/2000 devono comunque rispettare le medesime cautele ed eccezioni previste dagli artt. 26 e 27 descritte nel paragrafo precedente (es.: divieto di pubblicazione dei dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell'anno solare, di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati, di dati eccedenti o non pertinenti).

8) *diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute*

E' vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. In particolare, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.